



# COMUNE DI ALTIVOLE

Via Roma, 6 – 31030 ALTIVOLE(TV)

Codice fiscale 83002050264 Partita IVA 00599160264

Sito internet [www.comune.altivole.tv.it](http://www.comune.altivole.tv.it) – PEC [comunealtivole@legalmail.it](mailto:comunealtivole@legalmail.it)

## ORDINANZA N. 60 DEL 10/10/2024

SETTORE URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, VIGILANZA E  
PROTEZIONE CIVILE

### **OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE INVERNALE 2024-2025**

#### **Il Sindaco**

**Premesso** che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione dell'orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, dei falò e il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione;

#### **Richiamati:**

- il D.M. 02.04.2002 n. 60 che ha fissato i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la D.C.R. n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) con cui la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la D.G.P. n. 71/15829/2005 del 15.02.2005 avente per oggetto "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione", con cui è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso, suddividendo il territorio provinciale in cinque zone omogenee sulla base della proposta formulata dal dipartimento Provinciale ARPAV, stabilendo altresì che in tutti i Comuni della Provincia siano attuate le misure minime decise dai Tavoli Tecnici Zonali;
- la seduta del 19.10.2005 nell'ambito della quale il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, ha approvato un documento di indirizzo sulle azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico relativamente alle aree maggiormente inquinate, individuate come Zone A nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la D.G.R. V. n. 1855/2020, di aggiornamento della zonizzazione per la qualità dell'aria, che vede il Comune di Altivole inserito nella IT0522 "Pianura" secondo quanto prescritto dal D.Lgs n. 155/2010 ;
- la relazione ARPAV sul monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio provinciale di Treviso per la stagione 2021-2022 presentata al tavolo tecnico Zonale del 26/09/2022 qui pervenuta con prot. n. 10949 del 30 settembre 2022;
- le informazioni ambientali sullo stato della qualità dell'aria fornite dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Treviso in sede di riunione del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 03 ottobre 2024, confermano la criticità dello stato della qualità dell'aria, soprattutto nel semestre invernale;
- la D.G.R.V. n. 1909 del 29/11/2016 ad oggetto "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10", nella quale viene confermato il ruolo assegnato ai Comuni, quali soggetti attuatori delle misure temporanee modulate su tre livelli di criticità;

**PRESO ATTO** che in sede dello stesso TTZ è stato evidenziato il ruolo diretto assegnato ai Comuni nell'attuazione delle misure contenute nell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), adottato con la Deliberazione di Consiglio Regionale le le misure straordinarie approvate dalla regione Veneto con DGR 786 del 12/07/2024;

**PRESO ATTO CHE:**

- dopo l'Accordo di Programma del 2013 e il Protocollo di Intesa del 2015, le Regioni del Bacino Padano hanno sottoscritto un Accordo di Programma 2017 che la Regione Veneto ha recepito con la DGRV n. 836 del 6/6/2017;

**DATO ATTO** che le misure generali proposte dalla DGRV 786 del 2/07/2024, per le aree non agglomerate e con popolazione inferiore a 30.000 ab., nell'incontro del TTZ citato e dall'Accordo di Bacino Padano citato, indipendentemente dai livelli di criticità da applicarsi dal semestre invernale (da ottobre a marzo e precisamente dal 1 ottobre al 31 aprile ) sono:

a) il divieto di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017) e di installare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in condizioni di allerta superiore a verde in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;

b) abbassamento di un grado nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde

c) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

d) il divieto delle combustioni all'aperto, comprese le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

e) il divieto di spargimento liquami in condizioni di allerta superiore al verde (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);

**VALUTATO** di introdurre ulteriori misure, viste le caratteristiche urbanistiche e di presenza di servizi del Comune di Altivole, ad integrazione di quelle proposte, quali:

- l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

- il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, box, garage, depositi e scale primarie e secondarie di collegamento tra essi;

- la riduzione delle temperature massime per il riscaldamento di edifici adibiti ad attività industriali, artigianali a 18°C;

- l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici nelle fasi di sosta;

**RILEVATO** che risulta necessario attuare misure volte alla riduzione del livello degli inquinanti atmosferici nel territorio del Comune di Altivole, in particolare del PM10 (polveri sottili) e benzo(a)pirene, in considerazione dei dati di rilevazione divulgati da ARPAV e delle condizioni atmosferiche sfavorevoli nel periodo invernale;

**DATO ATTO** che vi sono alcune limitazione che comunque entreranno in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile a prescindere dal livello di allerta definito come **allerta verde** quali:

a) Lo spegnimento dei motori:

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

- dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli e motoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici con fermate a lunga durata;

a) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;

b) il divieto di combustioni all'aperto dei residui vegetali;

c) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato

**VALUTATO** altresì che in caso di raggiungimento del livello di criticità **allerta arancio e rossa** si rende necessario applicare delle misure informative alla popolazione e di:

a) limitazione del limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi commerciali ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione;

b) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;

c) il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

d) il divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe;

e) il potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento di liquami;

#### **VISTI:**

- il D.P.C.M. 08.03.2002, "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione";

- la Legge 09.01.1991 n. 10 e il D.P.R. 26.08.1993 n. 412;

- il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- la L. n. 116 del 20.08.2014;

- la Legge Regionale 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004;

- Il Piano di Azione per il risanamento atmosferico adottato dalla regione Veneto;

- Le DGRV 122 del 10/02/2015, 1909 del 29/12/2016 e 836 del 06/06/2017 e 786 del 12/07/2024;

- l'Accordo di Bacino Padano 2017 da attuare dalla data di emanazione della presente ordinanza al 31/03/2021 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dall'inquinamento da PM10;

#### **ORDINA**

Per tutta la stagione invernale 2024/2025 dalla data della presente ordinanza sino sino al **30 aprile 2025** le seguenti misure:

## 1. Lo spegnimento dei motori:

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli e motoveicoli per soste in corrispondenza di particolari impianti semaforici con fermate a lunga durata;

2. **Il divieto delle combustioni all'aperto dei residui vegetali**, che non ammette più le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco a meno di documentate esigenze fitosanitarie. Per i soli "Panevin" di carattere tradizionale, questi saranno eventualmente ammessi solo in caso di allerta non superiore al verde;

3. **Il divieto** di continuare ad **utilizzare** generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (divieto attivo dal 9 dicembre 2017) e il **divieto di installare** generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in condizioni di allerta superiore a verde in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;

4. **l'obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 Kw, **pellet** che, oltre che rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II sez. 4, par. 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs 152/2006 (in estrema sintesi prodotto esclusivamente con legno vergine trattato meccanicamente), sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN Iso 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato

5. **il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari**. Cantine, ripostigli, box, garage, depositi e scale primarie e secondarie di collegamento tra essi.

6. la **riduzione delle temperature** massime per **edifici adibiti ad attività industriali, artigianali a 18°C**

**In caso di raggiungimento del livello di criticità allerta arancio o rossa (che sarà pubblicato su sito comunale):**

a) **La limitazione** del limite di **19°C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi pubblici ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione;

b) **Il divieto di utilizzo di generatori di calore** domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;

c) **Il divieto** per tutti i veicoli **di sostare con il motore acceso**

d) **il divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);

e) **Il divieto delle combustioni all'aperto dei residui vegetali**, che non ammette più le deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06.

## AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della pubblicazione fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2021, salvo espressa revoca. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione

**Il Sindaco**  
**Dorino Zilio / ArubaPEC S.p.A.**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)